

STATUTO

*** approvato dall'Assemblea dei Soci il 15/12/2022 ***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

- 1) E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione:
UNICREDIT CIRCOLO VERONA
operante sul territorio delle provincie di Verona, Brescia e Mantova
- 2) La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di CRAL UNIVR e, ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, assumerà quella definitiva di:
UNICREDIT CIRCOLO VERONA ETS e nella forma abbreviata CRAL UNIVR ETS
con sede in Viale dell'Agricoltura,1 - 37135 Verona;

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Organo amministrativo potrà inoltre istituire sedi secondarie, filiali, punti operativi, ove esercitare l'attività, operanti nel territorio di competenza.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2

- 1) L'Associazione (di seguito anche Circolo) è un organismo autonomo ed apartitico senza finalità di lucro che si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica di cui al successivo art. 14, comma 4;
- 2) Ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle lett. i) e t) dell'art. 5 del CTS;
- 3) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone;
- 4) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci;
- 5) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali;
- 6) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del CTS ed individuate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

- 1) Possono diventare Soci del Circolo:
 - a) I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti nelle Province di Verona, Brescia e Mantova, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3;
 - b) qualunque altra persona maggiorenne che ne faccia richiesta condividendo i valori del Circolo stesso;
- 2) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata del rigetto. L'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile;
- 3) La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa o respinta da parte del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste nel comma precedente;
- 4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto e il pagamento della quota associativa definita dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo;
- 6) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CTS.

Art. 4

- 1) I Soci del Circolo si articolano in:
 - a) Effettivi:
 - I) dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3 salva la facoltà di iscrizione volontaria anche ad altro circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;
 - II) cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - III) il coniuge superstite di Dipendenti;
 - b) Aggregati:
 - I) i familiari di maggiore età dei Soci Effettivi;
 - II) qualunque altro soggetto purché di maggiore età;
- 2) Ai Soci Effettivi o Aggregati il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di Socio Onorario, con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa;
- 3) Possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo gli appartenenti al nucleo familiare dei Soci, come sopra individuato, fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

- 1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:
 - a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit;
 - b) una quota associativa annuale a carico dei Soci, la cui entità sarà definita dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) dalle eventuali quote di iscrizione alle Sezioni e alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
 - d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale;

- e) da qualunque provento comunque conseguito o realizzato;
- 2) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- 3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del CTS;
- 4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS;
- 5) È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Presidente
- d) VicePresidente/i
- e) Segretario
- f) Organo di Controllo

- a) Assemblea dei Soci

Art. 7

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota sociale;
- 2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci;
- 3) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento.

Art. 8

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto;
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

- 1) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

- 1) La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data fissata;
- 2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal VicePresidente;
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, se non esistente o in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

- 2) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 13

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti anche per delega;
- 2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- 2) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
- 3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- 4) delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

- 1) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti anche per delega;
- 2) Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore l'Assemblea straordinaria, compresa quella convocata per le modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, in base, e ricorrendone le condizioni, all'art 25 comma 2 del D.lgs 3 luglio 2017, n.117, con l'intervento di almeno 1/20 dei Soci;
- 3) Per lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci;
- 4) Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti;
- 5) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

b) Consiglio di Amministrazione

Art. 16

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti ovvero da un numero minore, ma comunque non inferiore a 7 (sette) nel caso in cui non fossero pervenute sufficienti candidature;
- 2) Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17

- 1) Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) In particolare:
 - a) elegge a maggioranza semplice il Presidente del Consiglio di Amministrazione e le altre cariche sociali previste dal presente Statuto; stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
 - b) predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo;
 - c) esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 12, punto 2;
 - d) approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura; ratifica l'elezione

dei Responsabili delle Sezioni e, la misura della eventuale quota di iscrizione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;

- e) decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
- f) valuta le domande di iscrizione dei Soci;
- g) assume provvedimenti che impegnano finanziariamente e moralmente il Circolo;
- h) delibera in merito alle autorizzazioni per l'utilizzo dei conti bancari;
- i) delibera l'ammontare delle quote associative;
- l) delibera in merito all'apertura e chiusura di sedi secondarie.

Art. 18

- 1) Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
 - b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
 - c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
 - d) dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (ad es. le sale ricreative);
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) sospensione temporanea;
 - c) espulsione;
- 3) La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 19

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Circolo almeno sei volte in un anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente;
- 2) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso;
- 3) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio;
- 4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti;
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal VicePresidente e, in loro assenza, dal Segretario; in caso di assenza anche di questi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso;
- 6) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi in modalità telematica.

c) Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- 1) assume la rappresentanza legale del Circolo;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- 3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
- 4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo quando deliberata dal Consiglio di Amministrazione;

- 5) può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione che rivestano carattere di urgenza previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni saranno oggetto di ratifica da parte del consiglio stesso nella prima convocazione utile;
- 6) può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalle stesse;
- 7) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

d) VicePresidente/i

Art. 21

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

e) Segretario

Art. 22

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- 1) firma congiuntamente al Presidente gli impegni finanziari;
- 2) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- 3) compila unitamente al Presidente i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- 5) firma la corrispondenza ordinaria;
- 6) compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio.

f) Organo di Controllo

Art. 23

- 1) L'Organo di Controllo è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti); Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 30 D.L. 117/2017, almeno 1 componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 2) Il Presidente dell'Organo di Controllo, in caso di sua presenza, è il componente iscritto nel registro dei revisori legali dei conti; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano tra gli altri facenti parte dell'Organo di Controllo fino alla nomina del nuovo;
- 3) L'Organo di Controllo esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- 4) L'Organo di Controllo verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;
- 5) L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo;
- 6) L'Organo di Controllo può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza;
- 7) L'Organo di Controllo può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 8) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V

SCIoglimento CIRCOLO

Art. 24

- 1) Lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'art. 15;
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI

ELEZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

- 1) Tutti i Soci di cui all'art. 3 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione e per l'Organo di Controllo del Circolo;
- 2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni;
 - b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato al Consiglio di Amministrazione decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo;
 - c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che, ferme le disposizioni che seguono, conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto;
 - d) Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 10 Soci; ciascun Socio può partecipare alla presentazione di un massimo di 3 candidature. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto, con accanto una casella da barrare;
 - e) È proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma;
 - f) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c). Non è ammesso il voto per delega;
 - g) Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica le proprie preferenze fino ad un numero massimo di candidati quanti sono i componenti il Consiglio di Amministrazione apponendo una crocetta sulle rispettive caselle; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione dei Revisori si segue la medesima modalità, salvo intervenga il caso previsto dall'art. 23 punto 1;
 - h) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti;

- i) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio;
- l) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera m). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici;
- m) Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale;
- n) il Socio può far parte del Consiglio di Amministrazione purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli Unicredit, salva rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio di Amministrazione

Art. 26

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si decade dalla carica per:

- a) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
- b) dimissioni;
- c) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione all'unanimità;
- d) atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
 - I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana;
 - II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale;
 - III. siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo;
- e) decesso.

b) Organo di Controllo

Art. 27

- 1) Si decade dalla carica di componente eletto dell'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 26.

TITOLO VIII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

c) Consiglio Di Amministrazione

Art. 28

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 25 lett. l) e m);
- 2) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 7 consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 4) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente e/o VicePresidenti e/o Segretario, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 17.

Art. 29

- 1) Fermo il rispetto della condizione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti prevista dall'art. 23 punto 1, il componente dell'Organo di Controllo comunque decaduto, sarà sostituito dal Revisore supplente primo in lista; al primo Revisore supplente subentrerà il Revisore supplente secondo in lista; al secondo Revisore supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 25 lett. l) e m);
- 2) Nell'impossibilità di sostituzione dei Revisori per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza degli stessi.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.